

ASSOCIAZIONE CULTURALE, MUSICALE E DI SPETTACOLO HANGAR
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Del 12 giugno 2023

L'Assemblea dei Soci dell'Associazione Culturale, Musicale e di Spettacolo Hangar, con sede in Anzio (Roma), si è riunita in via straordinaria presso c/o la sede dell'Associazione in Via Vittorio Alfieri, 49 00042 Anzio (RM), in seconda convocazione alle ore 16:00 del giorno 12 giugno 2023, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1. variazione Statuto dell'Associazione per adeguamento della stessa alla normativa vigente per A.P.S., Enti del Terzo Settore**
- 2. varie ed eventuali.**

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea Donatella Salta, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea di nominare Sara Maranesi quale Segretario della sessione Assembleare.

L'Assemblea, per acclamazione, delibera di approvare la nomina a Segretario della sessione Assembleare di Sara Maranesi la quale accetta l'incarico e ringrazia.

Il Presidente procede alle constatazioni di rito e dà atto:

- che l'Assemblea viene tenuta in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima indetta per il giorno 12 giugno 2023 alle ore 10,00 presso la sede dell'Associazione in Via Vittorio Alfieri, 49 00042 Anzio (RM), il tutto come da regolare convocazione;
- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: i consiglieri Francesco Bruno, Martina Siraco e Rodolfo Siraco;
- che l'assemblea è regolarmente costituita essendo presenti 8 soci.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione in quanto è stato raggiunto il quorum necessario ed atta a deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

Il Presidente constata e fatta constatare ai presenti la validità della riunione passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

- 1. variazione Statuto dell'Associazione per adeguamento della stessa alla normativa vigente in materia di enti del terzo settore.**

Il Presidente informa che avendo i presenti espresso e approvato nell'assemblea straordinaria degli associati del 20.07.2021 la volontà di far diventare l'Associazione un'A.P.S. (Associazione di Promozione sociale), E.T.S. (ENTE TERZO SETTORE) e avendo raggiunto il requisito numerico degli associati minimo previsto da disposizione normativa per poter divenire tale, oggi si procede all'approvazione dello Statuto dell'Associazione modificato secondo le disposizioni normative vigenti previste per il riconoscimento dell'Associazione come A.P.S. E E.T.S. e a fine dell'iscrizione della stessa Associazione nel relativo registro.

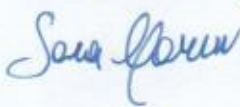
Il Presidente, quindi, consegna a ciascun associato lo Statuto variato, adeguato alla normativa vigente, prevista per consentire all'Associazione il riconoscimento e l'iscrizione presso il registro quale A.p.s. e E.t.s. e lo legge. L'Assemblea dei soci approva ad unanimità lo Statuto variato nella sua interezza, conforme alla normativa vigente in materia di A.p.s. e E.t.s.

- 2. varie ed eventuali**

Alle varie ed eventuali nessuno chiedendo la parola e non essendovi altro su cui deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 20.00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Firma del segretario
Sara Maranesi

Firma del presidente
Donatella Salta

STATUTO
dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE, MUSICALE E DI SPETTACOLO
HANGAR APS-ETS"

=,=,=

Articolo 1.- La denominazione e la sede

E' stata costituita, con sede in Anzio (Roma) - Località Lavinio in Via Vittorio Alfieri n.49, un'Associazione, quale ente del Terzo settore, senza scopo di lucro, culturale, musicale e di spettacolo denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE, MUSICALE E DI SPETTACOLO HANGAR APS-ETS" brevemente "ASSOCIAZIONE HANGAR APS-ETS" in conformità al dettato degli art. 12 e 35 del D.lgs. 117/2017. Gli acronimi APS (Associazione di Promozione Sociale) e ETS (Ente del Terzo Settore) dovranno intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data di effettiva iscrizione nel relativo registro previsto da disposizione normativa. L'Associazione è una libera associazione di fatto, amministrativamente autonoma, regolata dal codice civile, dal D.lgs. 117/2017 e successive disposizioni normative in materia degli Enti del Terzo Settore. Essa è iscritta nel R.U.N.T.S.

Articolo 2.- La durata e lo scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Assemblea degli associati potrà deliberare, in qualsiasi momento, il suo scioglimento con le maggioranze della legge.

Articolo 3.- L'oggetto

L'Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro, si ispira a principi di democraticità e gratuità; opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in modo esclusivo o prevalente a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria di propri associati o persone aderenti agli enti associati o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Essa intende elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

In particolare, essa ha per oggetto la realizzazione, la promozione e l'organizzazione di attività a carattere culturale, musicale e di spettacolo in genere.

L'Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per associazioni, ditte, Società ed enti sia pubblici che privati, che perseguano finalità che coincidano con i propri scopi. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Come da D.lgs. 117/2017 art. 5, l'Associazione perseguirà le seguenti attività:

- Lettera d);
- Lettera i);
- attività di jazzistica;
- attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, seminari, proiezioni di films, documentari, ricerche e marketing;
- iniziative ricreative: rappresentazioni teatrali, concerti di musica in genere, intrattenimenti musicali sia da parte di Soci che di compagnie e complessi esterni, intrattenimento per bambini ed anziani, pranzi sociali e produzioni di video-clip di ogni genere;



- attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento con particolare riferimento agli scopi precedentemente illustrati;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l'Associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa, lecita e aderente agli scopi del sodalizio;
- attività di raccolta fondi in generale anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
- attività editoriale: pubblicazione di una rivista - bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche, nonché la realizzazione, promozione di produzioni musicali in genere effettuate su qualsiasi supporto allo scopo di promuovere e diffondere la cultura e la pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- attività economiche: l'Associazione potrà infine compiere tutte le operazioni immobiliari o mobiliari, finanziarie, commerciali, bancarie, locative e ipotecarie, per il raggiungimento dello scopo associativo.

Queste saranno attività strettamente complementari, secondarie e strumentali a quelle svolte a fini istituzionali.

Si ricorre a lavoratori, dipendenti, autonomi o di altra natura, che possono essere anche associati dell'ente, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell'organizzazione.

Gli associati potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi, organizzati per favorire la maggior conoscenza della musica, dello spettacolo e di tutto ciò che ad essi si riferisce.

Articolo 4- I fondatori e altri associati

I fondatori dell'Associazione attualmente ancora associati sono:

Francesco Bruno, **Vicepresidente**, nato a Roma il 4.3.1954, C.F. BRNFNC54C04H501L, residente in Anzio, Via Vittorio Alfieri n. 49 - c.a.p. 00042;

Salta Donatella, **Presidente**, nata a Roma il 17.02.1961, C.F. SLTDTL61B57H501T, residente in Anzio, Via Vittorio Alfieri n. 49 - c.a.p. 00042.

Essi sono associati con durata illimitata, salvo recesso.

Sono inoltre associati:

Sara Maranesi, **Segretaria**, nata a Roma il 11/11/1995, C.F. MRNSRA95S51H501O, residente in Anzio (RM) Viale dei Narcisi n. 67 - c.a.p. 00042;

Rodolfo Siraco, **Tesoriere**, nato a Nettuno (RM) il 12/11/1954, C.F. SRCRLF64S12F880A, residente a Nettuno, Via delle Amarene, 1- c.a.p. 00048;

Event-Art Associazione Culturale, Via Giuseppe Parini 64 - 00042 Anzio (RM), P.I. 13342571000, C.F.97840500587;

Martina Siraco, nata ad Anzio (RM) il 03.05.1993, C.F. SRCMTN93E43A323D, residente in Nettuno (RM) Via delle Amarene, 1- c.a.p. 00048;

Riccardo Zannelli, nato a Roma il 11/09/1974, C.F. ZNNRCR74P11H501K, residente in Anzio (RM) Viale dei Narcisi, 67- c.a.p. 00042;



Mario Di Fortunato, nato a Roma il 25/08/1948, C.F. DFRMRA48M25H501G, residente in Anzio (RM) Via Vittorio Alfieri, 33 - c.a.p. 00042.

Articolo 5.- Gli associati, le condizioni di ammissione

Sono associati tutte le persone che ne fanno richiesta e che aderendo formalmente all'Associazione si impegnino a realizzare gli scopi stabiliti dallo Statuto dell'Associazione, che ne accettino lo statuto e i regolamenti.

Per l'ammissione di soci non sono ammesse alcune limitazioni di tipo discriminatorio (economico, di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica...).

Sono garantiti i diritti in materia di protezione e trattamento dei dati personali sanciti dalla normativa sulla privacy.

Le modalità dell'ammissione sono fissate dal Consiglio di Amministrazione.

E' esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6.-I diritti degli Associati

a) Il diritto di voto. Ogni associato ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota associativa che comunque è uguale per tutti.

Gli associati hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto e di elettorato, per gli associati minorenni, viene attribuito ex lege ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Gli associati hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati che risultino iscritti nel libro degli associati e che non siano in more nei versamenti dei contributi sottoscritti. Gli associati che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro associato non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta: ciascun associato può rappresentare non più di tre altri associati.

b) Altri diritti. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, né rivalutabile, né trasmissibile, né trasferibile.



E' fatto espresso divieto di collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 7 - Gli Obblighi degli Associati

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a non svolgere mai attività in contrasto con gli scopi associativi;
- c) a versare il contributo associativo fissato dall'Assemblea ed eventuali ulteriori contributi associativi deliberati dalla medesima.

Articolo 8 - La perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per morte;
- c) per esclusione deliberata dall'Assemblea qualora l'associato non ottemperi agli obblighi previsti dal precedente articolo 7;
- d) Per tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Articolo 9 - Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 10- Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Articolo 11. - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Articolo 12 - Le sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli associati dell'Associazione sono:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione.

Dette sanzioni disciplinari sono adottate dal Collegio dei Probiviri, composto da tre associati, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

Contro i provvedimenti in parola è ammesso il ricorso, da presentarsi tramite il Consiglio di Amministrazione, entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, all'Assemblea degli associati che si pronuncerà entro tre mesi con la maggioranza prevista del presente statuto.

Articolo 13 - I mezzi finanziari

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) quote di ammissione dei Soci;
- b) Contributi mensili (o annuali) dei Soci;
- c) Contributi di qualsiasi genere, sia pubblici che privati;
- d) Introiti di manifestazioni culturali, musicali o di spettacolo e di eventuali sottoscrizioni;
- e) eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività associative;
- f) da redditi;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) rendite patrimoniali;
- j) attività di raccolta fondi;
- k) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- l) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



Articolo 14 - Il patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio, potrà essere comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; non si può richiedere la restituzione delle somme versate.

Articolo 15.-La destinazione del patrimonio in caso di scioglimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà la destinazione del patrimonio dell'attivo dell'Associazione e le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, i beni di proprietà dell'Associazione ovvero altro ente del Terzo settore dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa disposizione imposta dalla legge.

Articolo 16. - La quota e il contributo associativo

La quota o il contributo associativo non è rivalutabile, né trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 17.-I divieti di distribuzione

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Articolo 18 -Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 19- Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Articolo 20-. Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 21. - Gli organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio di Amministrazione (detto anche Consiglio Direttivo);
- c) Il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Articolo 22. - L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli aderenti dell'Associazione.

L'Assemblea degli associati è sovrana.

Essa è presieduta dal Presidente ed è dallo stesso convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo:

- ogni qualvolta lo ritenga necessario;
- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Articolo 23. - Le convocazioni

La convocazione può avvenire su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro sette giorni dalla convocazione.

L'Assemblea degli associati può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, ordinariamente una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

La convocazione deve essere effettuata mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

Le comunicazioni e gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.



Convocazioni, delibere e rendiconti o bilanci permangono a disposizione degli associati che ne possono prendere visione in qualsiasi momento. Le convocazioni e i rendiconti o bilanci vengono inviati o rilasciati direttamente in copia ai singoli associati.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio e per delega da conferirsi ad altro associato.

In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, anche in seconda convocazione, eccetto quando queste riguardino proposte di modifica del presente Statuto, dove sarà necessaria la maggioranza assoluta degli associati iscritti, anche in seconda convocazione.

In mancanza del raggiungimento del numero legale per lo svolgimento della prima convocazione, la seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Articolo 24.- Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea degli Associati

In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente, o da altra persona designata dall'Assemblea.

La nomina del Segretario, o dei Segretari, è proposta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Articolo 25.- I compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) approvare il rendiconto o bilancio preventivo che deve essere rilasciato personalmente o spedito a ciascun associato;
- c) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- d) approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
- e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- f) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, determinandone previamente il numero dei componenti, compreso organo di controllo e incaricati della revisione legale dei conti ove previsti.
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 8;
- i) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- l) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Articolo 26.- Il Consiglio di Amministrazione, composizione ed eleggibilità

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, i quali tra loro nomineranno un Presidente e un Vicepresidente, il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà a maggioranza assoluta.

Le persone chiamate a coprire tale incarico dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Ogni associato potrà candidarsi a tali cariche.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea degli associati.

Le elezioni si svolgono di norma ogni tre anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno di venti giorni.

Vige il principio del voto singolo a norma dell'art. 2532, 2° comma, del c.c.

L'eleggibilità degli organi amministrativi è libera.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 27.- I compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compire tutti quegli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, escluso soltanto quelli che la legge, in modo tassativo riserva all'Assemblea degli Associati;

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio o rendiconto economico finanziario e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi Sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Qualora durante il corso del mandato venga a mancare uno o più consiglieri, subentreranno gli associati che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto.

I Consiglieri subentranti nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio. Esso delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà + 1 dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

A parità di voto prevale il voto del Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vicepresidente.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Articolo 28. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

La prima firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale è anche Presidente dell'Associazione, con facoltà di promuovere azioni giudiziali ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione, ed anche costituirsi parte civile, in giudizi penali nel nome e nell'interesse dell'Associazione.

Per incassare qualsiasi somma in danaro elargita da parte di enti pubblici o privati, occorrerà soltanto la firma del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà nominare direttori e procuratori, rilasciando mandati speciali per determinati atti o categorie di atti, attribuendo l'uso della firma sociale e determinandone i poteri, dandone comunque comunicazione all'Assemblea dei soci.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed ha una legale rappresentanza dell'Associazione stesso, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni.

È responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione.

Stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti dall'Associazione.

Designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali.

Articolo 29- Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito dal Consiglio direttivo il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Inoltre:

a) predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che deve sottoporre al Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che deve sottoporre al Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo;

b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

- c) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, *a firma abbinata con il Presidente ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili;*
- d) *prende in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari.*

Articolo 30.- Il Segretario dell'Associazione

Il Segretario viene nominato dall'Assemblea e scelto tra gli associati o tra estranei.

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- e) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- f) provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- g) *firma la corrispondenza* che comunque non importi impegni per l'Associazione;
- h) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 31- L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 32-Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in

ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 33.-L'esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Laddove ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate saranno superiori alla soglia prevista per legge si procederà alla redazione del bilancio sociale e a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 34- Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea dei soci con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 35.-Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazioni volontarie, di enti del terzo settore ed alle norme del Codice Civile, nonché in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo e di quanto previsto dalla norma italiana e comunitaria.

Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea degli associati nella seduta del 12.6.2023 svoltasi presso la sede associativa in Anzio Via Vittorio Alfieri n. 49.

Il presente Statuto si compone di n° 12 facciate e fin qui della presente.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA
Ufficio Territoriale di Pomezia

Registrato in data 6/07/23 Serie 3 al n. 1100

Versato € 392,00 (per) *tecece 6.000.000.000*
IL DIRETTORE



Paolo De Luca Gale

garuu